

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEI COMUNI DI
BALZOLA, MORANO SUL PO, VILLANOVA MONFERRATO, RIVE».

PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 - Finalità e portata del Regolamento.

Art. 2 - Principi generali.

PARTE II - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Conferimento di mandato alla "CER "e altri obblighi del Socio Consumatore."

Art. 4 - Obblighi della "C.E.R."

PARTE III – LE PERCENTUALI DI AUTOCONSUMO.

Art. 5 - La Percentuale di Autoconsumo Singolo Annuale.

Art. 6 - La Percentuale di Autoconsumo riferita all'Energia Condivisa non Eccedentaria.

Art. 7 - La Percentuale di Autoconsumo Retail riferita all'Energia Condivisa Eccedentaria.

PARTE IV – LE ATTRIBUZIONI DEGLI INCENTIVI.

Art. 8 - Attribuzione del corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Art. 9 - Attribuzione della Tariffa Premio.

Art. 10 - Equilibrio Economico.

Art. 11 - Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori.

PARTE V – IMPEGNI DEI SOCI CONSUMATORI E CESSAZIONE DEGLI ACCORDI.

Art. 12 - Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore.

Art. 13 - Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori.

Art. 14 - Effetti della cessazione dell'Accordo.

PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI.

1. Finalità e portata del Regolamento.

- 1.1** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento della *“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEI COMUNI DI BALZOLA, MORANO SUL PO, VILLANOVA MONFERRATO, RIVE”*, d’ora in poi anche *“CER”*, sono vincolanti per i Partecipanti alla condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della *“CER”*. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i Partecipanti e la *“CER”* e tra i Partecipanti nell’ambito dell’attività dell’Associazione, nonché il funzionamento tecnico-amministrativo della *“CER”*, con riguardo:
- i) al corrispettivo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata disciplinato dagli articoli 6 e 7 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA (**“Contributo Valorizzazione”**),
 - ii) ai criteri per l’attribuzione della tariffa incentivante (o tariffa premio) regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (**“Tariffa Premio”**), unitamente al corrispettivo di valorizzazione **“Incentivi”**, e **“Decreto”**),
- ricevuti dalla *“CER”* per effetto dell’autoconsumo dell’energia rinnovabile -prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della stessa *“CER”*- da ciascuno dei suoi membri che ha il punto d’accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotto la medesima cabina primaria (**“Socio Consumatore”**).
- 1.3** Ai fini del presente Regolamento, per quanto attiene al conteggio degli Incentivi:
- 1.2.1** per **“Energia Elettrica Condivisa”** s’intende l’energia condivisa che determina la produzione di Incentivi secondo le norme vigenti;
 - 1.2.2** i **Soci Consumatori** sono divisi tra:
 - i) i Soci Consumatori che non sono imprese (**“Soci Consumatori Retail”**);
 - ii) i Soci Consumatori che sono imprese (**“Soci Consumatori Imprese”**);
 - 1.2.3** i soci consumatori/produttori (**“Soci Consumatori/Produttori”**) sono considerati e trattati quali **Soci Consumatori**, salvo quanto a essi riconosciuto negli accordi stipulati per la messa a disposizione della *“CER”* dell’impianto di produzione. Sempre salvo quanto specificamente indicato negli accordi di volta in volta stipulati, i Soci Consumatori/Produttori sono soggetti agli stessi obblighi e impegni previsti dal presente Regolamento per i Soci Consumatori.
- 1.3** Il conferimento da parte dei Soci del mandato di cui all’Articolo 3 è effettuato contestualmente all’accordo con la *“CER”* che include la dichiarazione d’adesione del Socio Consumatore al presente Regolamento (**“Accordo”**).
- 1.4** Il contratto di messa a disposizione dell’impianto di produzione da parte di soggetti terzi proprietari e/o produttori o di Soci Consumatori/Produttori è oggetto di separati accordi e il corrispettivo riconosciuto per la messa a disposizione dell’impianto di produzione è determinato anche sulla base dei seguenti criteri:
- (i) potenza dell’impianto;
 - (ii) costi d’investimento a carico del proprietario/produttore;
 - (iii) durata del contratto di messa a disposizione della *“CER”* dell’impianto;
 - (iv) misura dei vantaggi dell’autoconsumo fisico ottenuti dal proprietario/produttore;
 - (v) quantità e continuità della messa a disposizione di energia elettrica per la condivisione nella *“CER”*;
 - (vi) ripartizione dei costi di manutenzione e verifica dell’impianto messo a disposizione della *“CER”*.
- 1.5** Restano estranei al presente Regolamento:
- (i) l’autoconsumo fisico di energia elettrica da impianti di produzione;
 - (ii) i contributi in conto capitale, che spettano ai soggetti indicati dalle norme in materia.
- 1.6** Restano estranei alla distribuzione fra i membri i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete, che spettano interamente ai produttori degli impianti (siano essi membri, la C.E.R. stessa o soggetti terzi). Ciò salvo diversa decisione in capo a ciascun produttore, che può decidere di lasciare alla C.E.R. anche i corrispettivi dell’energia immessa in rete da uno o più impianti.

Il produttore, ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto n. 414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto CACER, è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.

1.7 Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dai Partecipanti e devono essere approvate dall'Assemblea, con le maggioranze previste nello Statuto. Esse avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione.

2. Principi generali.

2.1 La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della "CER" ("**Autoconsumo Virtuale**") consente, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi e pertanto tali Incentivi possono essere oggetto di attribuzione ai Soci Consumatori, secondo le regole di cui al presente Regolamento.

2.2 In nessun caso gli Incentivi riconosciuti a un Socio Consumatore nell'ambito di un esercizio solare potranno eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Socio Consumatore.

2.3 Il pagamento degli Incentivi, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, è subordinato al fatto che il Socio Consumatore, tra l'altro, abbia accettato per iscritto il presente Regolamento, abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la "CER", non sia altrimenti inadempiente nei suoi obblighi e impegni, anche di altra natura, nei confronti della "CER" e non risulti escluso dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.

2.4 Il Socio Consumatore prende atto e accetta che gli Incentivi che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla "CER" e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

2.5 In caso di pluralità di configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile gestite dalla CER, i costi generali della "CER" sono attribuiti in quote uguali a ciascuna configurazione.

PARTE II – OBBLIGHI DEL CONSUMATORE E DELLA C.E.R.

3. Conferimento di mandato alla "CER" e altri obblighi del Socio Consumatore.

3.1 Il Socio Consumatore aderisce al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della "CER" e conferisce, a tal fine, pieno mandato alla "CER" (con facoltà della "CER" di attribuire un sub-mandato a un terzo) o, su indicazione della "CER", direttamente al terzo individuato dalla "CER", che assume il ruolo di referente ("**Referente**") nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la "CER" può variare il referente o il terzo cui sia conferito il mandato o il sub-mandato: il Socio Consumatore si impegna, ove necessario, ad aggiornare tempestivamente le sue dichiarazioni e il mandato conferito.

3.2 Il Socio Consumatore, per la finalità di cui al punto 1 e per consentire la maturazione di Incentivi, s'impegna a firmare la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla "CER". La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE e/o altre autorità competenti, compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla "CER", obbligandosi ciascun Partecipante a collaborare con gli Organi dell'Associazione per il conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE-Autorità/Comunità Energetica" e a non porre in essere comportamenti che possano comprometterli.

3.3 Per effetto del mandato conferito, il Socio Consumatore autorizza espressamente la "CER" a operare per suo nome e conto anche al fine di:

- i) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'Energia Elettrica Condivisa e a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;
- ii) comunicare il nominativo del Socio Consumatore, unitamente a quello di tutti gli altri Soci Consumatori aderenti alla "CER", al GSE e a ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE e da tali autorità competenti (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Socio Consumatore, il codice POD) allo scopo di poter beneficiare degli Incentivi;
- iii) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari e opportuni per accedere agli Incentivi;
- iv) incassare dal GSE gli Incentivi;
- v) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

4. Obblighi della "CER".

- 4.1** La "CER" s'impegna a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") necessario per l'attribuzione degli Incentivi e, ove già stipulato, a inserire il Socio Consumatore tra i clienti finali che contribuiscono all'autoconsumo dell'Energia Elettrica Condivisa di cui al Contratto GSE, nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla "CER" di Soci Consumatori. Resta impregiudicata la facoltà della "CER" d'interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno due mesi ai Soci Consumatori, quando siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra oggettiva ragione.
- 4.2** La "CER" s'impegna altresì a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.
- 4.3** La "CER", ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informerà i Soci Consumatori degli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione degli Incentivi.
- 4.4** Ai fini di quanto previsto nei successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9 la "CER" redigerà una contabilità separata.

PARTE III – LE PERCENTUALI DI AUTOCONSUMO.

5. La Percentuale di Autoconsumo Singolo Annuale.

- 5.1** I corrispettivi (o Contributi) di Valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata che siano il risultato dell'Autoconsumo Virtuale di tutti i membri della "CER" sono destinati a copertura dei costi dell'Associazione e incassati da questa, come meglio previsto all'Articolo 8 del presente Regolamento. Qualora fossero ripartiti fra gli Associati i Contributi di Valorizzazione, si procederà nel modo seguente. Alla fine di ciascun esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore, per ogni anno, all'Autoconsumo Virtuale dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo di Valorizzazione ("**Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale**"). La Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale e moltiplicando per cento.

$$\text{Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale} = \frac{[\text{Autoconsumo Singolo Annuale}]}{[\text{Energia Elettrica Condivisa Annuale}]} * 100$$

5.2 Ai fini del calcolo si utilizzano le definizioni di seguito indicate, da intendersi riferite all'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione.

“Consumo Singolo di Periodo”: il prelievo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante.

“Autoconsumo Singolo di Periodo”: il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Incentivi, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 5.3 e 5.4.

“Consumo Collettivo di Periodo”: il complessivo prelievo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante.

“Autoconsumo Singolo Annuale”: la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel periodo annuale.

“Energia Elettrica Condivisa di Periodo”: l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra:

- (i) la somma dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della “CER” effettivamente immessa nella rete pubblica e
- (ii) l'energia oggetto di prelievo, cioè la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una Comunità di Energia Rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del D.L. 162/19, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata **“Energia Elettrica Condivisa per Impianto”**.

“Energia Elettrica Condivisa per Livello di Tensione” è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una Comunità di Energia Rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più alto livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi: l'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 2bis, comma 9, del D.L. 162/19, l'energia elettrica condivisa per livello di tensione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione e livello di tensione: essa è denominata **“Energia Elettrica Condivisa per Impianto e Livello di Tensione”**.

“Periodo di Tempo Rilevante”: ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della “CER” sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della “CER”.

“Produzione di Energia Elettrica di Periodo”: l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della “CER” nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi Valorizzazione.

“Energia Elettrica Condivisa Annuale”: la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo per tutti i Periodi di Tempo Rilevante ricompresi in un anno.

5.3 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore, al suo Consumo Singolo di Periodo.

5.4 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, l'Energia Elettrica Condivisa di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore è calcolato nel modo seguente:

- (i) si verifica se sia possibile attribuire a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo il valore minimo fra tutti del Consumo Singolo di Periodo ("**Consumo Singolo Minimo di Periodo**"). Se tale attribuzione sia possibile senza superare l'Energia Elettrica Condivisa di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo viene attribuito, quale Autoconsumo Singolo di Periodo, un valore pari al Consumo Singolo Minimo di Periodo;
- (ii) qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo, si attribuisce un medesimo valore di Autoconsumo Singolo di Periodo a ciascun Socio Consumatore pari all'Energia Elettrica Condivisa di Periodo divisa per il numero di Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo;
- (iii) la parte residua dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo eventualmente non ancora attribuita ("**Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo**") viene, a sua volta, attribuita nel modo seguente: si determina quale sia l'importo di Consumo Singolo di Periodo risultante dalla differenza tra il secondo minimo Consumo Singolo di Periodo e il Consumo Singolo Minimo di Periodo ("**Delta Consumo Singolo**"). Si verifica se sia possibile attribuire a ciascuno Socio Consumatore che abbia effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo il Delta Consumo Singolo. Nel caso in cui tale attribuzione sia possibile senza superare il Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo viene attribuito, al fine di determinare il suo Autoconsumo Singolo di Periodo, il Delta Consumo Singolo. Qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore del Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo, si attribuisce, al fine di determinare il loro Autoconsumo Singolo di Periodo, il Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo in modo uguale a tutti i Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo.

Nel caso in cui residui ancora una porzione di Energia Elettrica Condivisa di Periodo non ancora attribuita si ripeterà la procedura fino all'effettiva attribuzione dell'intera Energia Elettrica Condivisa di Periodo ai Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al secondo minimo Consumo Singolo di Periodo.

6 La Percentuale Autoconsumo Singolo riferita all'Energia Condivisa non Eccedentaria.

6.1 La Tariffa Premio dell'energia elettrica autoconsumata che sia il risultato dell'Autoconsumo Virtuale di tutti i membri della "CER" è ripartita secondo le disposizioni dell'Articolo 9.1 del presente Regolamento.

Alla fine di ciascun esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore all'Autoconsumo Virtuale della "CER" alla sola porzione di Energia Condivisa Non Eccedentaria ("**Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria**"). Le definizioni di cui al presente articolo devono intendersi come riferite all'energia Elettrica Condivisa rilevante per il riconoscimento della Tariffa Premio.

La Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Non Eccedentaria per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria per l'Energia Elettrica Condivisa Non Eccedentaria e moltiplicando per cento.

6.2 L'“Energia Elettrica Condivisa Non Eccedentaria” è la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori fino al raggiungimento delle percentuali massime indicate dall'art. 3, comma 3, lettera g) e dall'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414/2023 rispetto all'Energia Elettrica Condivisa Annuale (il momento di raggiungimento di tali percentuali massime è indicato come “**Data Limite**”).

6.3 Le modalità di calcolo sono le medesime modalità di cui agli Articoli 5.3 e 5.4, assumendo come riferimento i valori non dell'intero anno, ma solo fino al momento del raggiungimento dell'ammontare massimo possibile di Energia Condivisa Non Eccedentaria, e quindi assumendo i seguenti valori e definizioni:

“**Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria**”: la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel corso dell'anno sino alla Data Limite;

“**Consumo Singolo di Periodo**”: il prelievo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante;

“**Autoconsumo Singolo di Periodo**”: il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Incentivi effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante, calcolato come indicato nei successivi Articoli 6.4 e 6.5 (il quale ultimo richiama il 5.4);

“**Consumo Collettivo di Periodo**”: il complessivo prelievo di energia elettrica effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

“**Energia Elettrica Condivisa di Periodo**”: l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra:

- (i) la somma dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della “CER” effettivamente immessa nella rete pubblica e
- (ii) l'energia oggetto di prelievo, cioè la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del D.L. 162/19, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata “**Energia Elettrica Condivisa per Impianto**”.

“**Energia Elettrica Condivisa per Livello di Tensione**” è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più alto livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi: l'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 2bis, comma 9, del D.L. 162/19, l'energia elettrica condivisa per livello di tensione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per

impianto di produzione e livello di tensione: essa è denominata **“Energia Elettrica Condivisa per Impianto e Livello di Tensione”**.

“Periodo di Tempo Rilevante”: ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della “CER” sulla base dell’Autoconsumo Virtuale dell’energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della “CER”.

“Produzione di Energia Elettrica di Periodo”: l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della “CER” nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Tariffa Premio.

6.4 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo di Periodo, l’Autoconsumo Singolo di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore, al suo Consumo Singolo di Periodo.

6.5 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l’Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari per ciascun Socio Consumatore a un ammontare di energia autoconsumata calcolato con il metodo indicato al paragrafo 5.4.

7 La Percentuale Autoconsumo Singolo Retail riferita all’Energia Condivisa Eccedentaria.

7.1 La Tariffa Premio dell’energia elettrica autoconsumata che sia il risultato dell’Autoconsumo Virtuale di tutti i membri della “CER” è ripartita secondo le disposizioni dell’Articolo 9.2 del presente Regolamento.

Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore Retail all’Autoconsumo Virtuale della “CER” alla sola porzione di Energia Condivisa Eccedentaria (**“Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Eccedentaria”**). Le definizioni di cui al presente articolo devono intendersi come riferite all’energia Elettrica Condivisa rilevante per il riconoscimento della Tariffa Premio.

La Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Eccedentaria per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l’Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Eccedentaria per l’Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria e moltiplicando per cento.

$$\text{Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Eccedentaria} = \frac{[\text{Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Eccedentaria}]}{[\text{Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria}]} * 100$$

7.1 L’**“Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria”** è la somma dell’Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori dopo la Data Limite.

7.2 L’**“Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria Retail”** è la somma dell’Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori Retail dopo la Data Limite.

7.3 Le modalità di calcolo sono le medesime modalità di cui agli Articoli 5.3 e 5.4, assumendo come riferimento la sola Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria che risulta dalla somma dell’Autoconsumo virtuale dei soli Soci Consumatori Retail e quindi assumendo i seguenti valori e definizioni:

“Autoconsumo Singolo Retail di Periodo”: l’Autoconsumo Virtuale di energia elettrica che ha effettivamente prodotto Incentivi effettuato da ciascun Socio Consumatore Retail nel Periodo di Tempo Rilevante, calcolato come indicato nei successivi Articoli 7.5 e 7.6 (il quale ultimo richiama il 5.4);

“Autoconsumo Singolo Retail Energia Elettrica Eccedentaria”: la somma, per ciascun Socio Consumatore Retail, di tutti i valori dell’Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore Retail nel corso dell’anno dopo la Data Limite;

“Consumo Collettivo Retail di Periodo”: il complessivo consumo di energia elettrica effettuato dai Soci Consumatori Retail nel Periodo di Tempo Rilevante;

“Consumo Singolo Retail di Periodo”: il consumo di energia elettrica rilevante per l’Autoconsumo Virtuale

effettuato da ciascun Socio Consumatore Retail nel Periodo di Tempo Rilevante;

“Energia Elettrica Condivisa di Periodo”: l’energia elettrica rilevante per l’Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra:

- (i) la somma dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della “CER” effettivamente immessa nella rete pubblica e
- (ii) l’energia oggetto di prelievo, cioè la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all’articolo 42bis, comma 9, del D.L. 162/19, l’energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L’energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata **“Energia Elettrica Condivisa per Impianto”**.

“Energia Elettrica Condivisa per Livello di Tensione” è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più alto livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi: l’energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all’articolo 2bis, comma 9, del D.L. 162/19, l’energia elettrica condivisa per livello di tensione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L’energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione e livello di tensione: essa è denominata **“Energia Elettrica Condivisa per Impianto e Livello di Tensione”**.

“Periodo di Tempo Rilevante”: ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della CER sulla base dell’Autoconsumo Virtuale dell’energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CER;

“Produzione di Energia Elettrica di Periodo”: l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Tariffa Premio.

7.4 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo Retail di Periodo, l’Autoconsumo Singolo Retail di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore Retail, al suo Consumo Singolo Retail di Periodo.

7.5 Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l’Autoconsumo Singolo Retail di Periodo di ciascun Socio Consumatore Retail sarà pari per ciascun Socio Consumatore Retail a un ammontare di energia autoconsumata calcolato con il metodo indicato al paragrafo 5.4.

PARTE IV – LE ATTRIBUZIONI DEGLI INCENTIVI.

8 Attribuzione dei corrispettivi di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

8.1 Il Socio Consumatore prende atto e accetta che i corrispettivi di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata

che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla “CER” e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

8.2 Tutti i corrispettivi di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata maturati e percepiti dal GSE in forza dell’Autoconsumo Virtuale sono separatamente e attribuiti a uno specifico basket contabile denominato “**Basket Contributo Valorizzazione**”, dal quale vengono detratti, se non coperti da altri ricavi dell’Associazione medesima (ad es. tramite le quote annuali):

- i costi di start-up debitamente documentati (studio di fattibilità, spese amministrative, costi di costituzione della comunità);
- gli importi eventualmente riconosciuti ai produttori che abbiano messo a disposizione della “CER” gli impianti di produzione;
- gli oneri per la realizzazione e gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) degli impianti di produzione della configurazione;
- la remunerazione degli investimenti degli Associati;
- i costi generali di gestione dell’Associazione.

L’eventuale importo residuo (“**Basket Contributo Valorizzazione Disponibile**”) è devoluto a tutti i Soci Consumatori. A ciascun Socio Consumatore, entro il 31 luglio dell’esercizio solare successivo a quello in cui è stato realizzato l’Autoconsumo Virtuale, spetterà il pagamento di una percentuale del Basket Contributo Valorizzazione Disponibile pari alla Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale.

9 Attribuzione della Tariffa Premio.

9.1 La Tariffa Premio generata dall’Energia Condivisa Non Eccedentaria e percepita dal GSE è attribuita a uno specifico basket contabile denominato “**Basket Energia Non Eccedentaria**” diviso in due porzioni:

- (i) La porzione corrispondente al 60% del Basket Energia Non Eccedentaria (“**Porzione Riservata CER Basket Energia Non Eccedentaria**”) è riservata alla copertura dei costi operativi e di gestione che non fossero coperti da altre entrate e/o dai Contributi Valorizzazione maturati e percepiti dal GSE in forza dell’Autoconsumo Virtuale attribuiti allo specifico basket contabile denominato “Basket Contributo Valorizzazione.
- (ii) La porzione residua corrispondente al 40% del Basket Energia Non Eccedentaria (“**Porzione Riservata Soci Basket Energia Non Eccedentaria**”) è riservata ai Soci Consumatori.

Qualora, rispettivamente:

- gli altri ricavi dell’Associazione siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto 9.1(i),
- gli altri ricavi dell’Associazione e una sola quota parte del 60% della tariffa incentivante a essa teoricamente destinata siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto 9.1(i),

la tariffa incentivante, o la tariffa incentivante residua, andranno a incrementare le quote destinate ai Soci Consumatori.

9.2 La Tariffa Premio generata dall’Energia Condivisa Eccedentaria è attribuita a uno specifico basket contabile denominato “**Basket Energia Eccedentaria**”.

La porzione corrispondente al 100% del Basket Energia Eccedentaria (“**Porzione Riservata CER Basket Energia Eccedentaria**”) è riservata alle finalità della “CER” rivolte ai territori ove vi sono gli impianti di produzione di proprietà o nella disponibilità della “CER”.

10 Determinazione della sussistenza o meno dell’Equilibrio Economico.

Ogni anno, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio, il Consiglio Direttivo determina la sussistenza dell’Equilibrio Economico, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale; si ha Equilibrio Economico quando i ricavi della “CER” sono almeno pari o eccedono i costi della “CER”. Qualora vi siano costi non coperti si ridurrà la Porzione Riservata Soci Basket Energia Non Eccedentaria fino a concorrenza e, se necessario, anche a ridurre proporzionalmente la Porzione Riservata Retail Basket Energia Eccedentaria.

11 Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori.

- 11.1** I pagamenti degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della "CER" da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati.
- 11.2** In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare degli Incentivi che siano stati effettivamente versati alla "CER" dal GSE. Per la quota non versata dal GSE la "CER" provvederà al pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento effettivo dal GSE. In nessun caso la "CER" anticipa al Socio Consumatore Incentivi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla "CER".
- 11.3** Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la "CER" sia, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che abbiano il punto di connessione alla rete elettrico identificato dal codice POD nell'ambito della zona di mercato ove si trovano gli impianti di produzione e, in particolare, aperto ai consumatori che hanno il proprio punto di connessione alla rete identificato dal codice POD nell'ambito del perimetro della cabina primaria di aggregazione, ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione agli Incentivi possa ridursi per effetto dell'adesione di altri soggetti.
- 11.4** Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la "CER" possa effettuare, sulla base di ragionevoli previsioni e di un adeguato piano finanziario, investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, con conseguenti costi anche finanziari per la "CER", e che la "CER" possa effettuare interventi di carattere sociale e benefico nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dai competenti organi sociali della "CER". In particolare, il Socio Consumatore accetta che tali scelte di investimento e di intervento sociale possano incidere sui costi della "CER" e pertanto sulla quantità dei Contributi ripartiti, in particolare con riferimento alla Quota Disponibile.

12 Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore.

- 12.1** Il Socio Consumatore s'impegna a mettere a disposizione della "CER" tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del Socio Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Socio Consumatore s'impegna altresì a trasmettere alla "CER" tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della "CER" e, più in generale, le finalità della "CER". Inoltre, il Socio Consumatore s'impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della "CER" dell'Accordo con il Socio Consumatore.
- 12.2** Il Socio Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire, tra l'altro, quanto segue:
- (i) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;
 - (ii) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile;
 - (iii) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.
- 12.3** Il Socio Consumatore s'impegna a informare immediatamente la "CER" di qualsiasi variazione rilevante, come la cessazione del contratto d'erogazione d'energia elettrica o la modifica del POD.

13 Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori.

- 13.1** L'Accordo della "CER" con i Soci Consumatori ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti i Soci Consumatori.
- 13.2** Il Socio Consumatore può in ogni momento recedere dall'Accordo con semplice comunicazione scritta inviata a

mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della "CER". Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della "CER" della comunicazione di recesso, salva facoltà delle parti di attribuire un termine di efficacia più lungo.

A decorrere dal decesso, dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della comunità energetica.

13.3 La "CER" può recedere dall'accordo con il Socio Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della "CER" di risolvere l'Accordo per il caso di inadempimenti del Socio all'Accordo o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- (i) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- (ii) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- (iii) adesione a un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- (iv) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla "CER";
- (v) altre gravi violazioni degli obblighi verso la "CER".

13.4 L'Accordo tra Socio Consumatore e "CER" cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- (i) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla "CER";
- (ii) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della "CER" per recesso o, ove consentito dallo Statuto, per esclusione.
- (iii) perdita del Socio Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere gli Incentivi.

14 Effetti della cessazione dell'Accordo.

14.1 In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e "CER", la "CER" comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.

14.2 Il Socio Consumatore avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della "CER" di trattenere tutti i pagamenti dovuti dal Socio Consumatore alla "CER".